

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

### **Capo I Principi generali**

#### **Articolo 1** (Autonomia statutaria e potestà regolamentare)

1. Il Comune di Colfelice, costituito con R.D. n. 2703 del 6 dicembre 1923, è ente locale autonomo territoriale, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare nei limiti e nei modi riconosciuti dalla legge, la cui organizzazione, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione Repubblicana e dalle leggi dello Stato, è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e province, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. L'autogoverno della comunità di Colfelice si realizza con i poteri e gli istituti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

#### **Articolo 2** (Finalità)

1. Il Comune di Colfelice rappresenta la comunità di coloro che vivono nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione.

2. Esso esercita funzioni proprie e funzioni delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune ispira la propria azione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito territoriale.

4. Il Comune assume tra i propri fini la tutela della salute, concorrendo a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini.

5. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto all'ambiente, adottando le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale.

6. Il Comune tutela il patrimonio storico, culturale (in particolare, per quanto concerne il dialetto, gli usi e i costumi), artistico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

7. Esso tutela altresì il patrimonio culturale nelle sue espressioni di costumi e tradizioni locali, promuove lo sport dilettantistico e lo sviluppo del turismo e delle attività ricettive.

8. Il Comune sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, tutelando la maternità, l'infanzia, i soggetti portatori di handicap, i meno abbienti, gli anziani, favorendo e promuovendo la realizzazione di un sistema di erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

9. Il Comune riconosce il valore fondamentale della formazione scolastica, facilitando, nell'ambito della propria comunità, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e favorendo la prosecuzione degli studi degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi.

10. Il Comune ispira la propria azione alla realizzazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e delle attività industriali, agricole, artigianali, turistiche e commerciali.

11. Il Comune provvede alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite negli strumenti di programmazione.

### **Articolo 3**

(Programmazione e cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della cooperazione.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### **Articolo 4**

(Principio della separazione delle funzioni fra organi elettivi e organi burocratici)

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa il Comune di Colfelice si ispira al principio della separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, di competenza degli organi elettivi, dalle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, di competenza degli organi burocratici.

### **Articolo 5**

(Principio di partecipazione)

1. Allo scopo di coinvolgere il cittadino nella vita amministrativa e di coniugare il raggiungimento e la tutela dell'interesse pubblico con la tutela dell'interesse privato dei cittadini, il Comune di Colfelice, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la partecipazione del cittadino allo svolgimento della propria attività amministrativa, promuovendo la responsabile partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali all'attività di determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo.